



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

“ELABORATO A”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.09.2004;
Aggiornato con D.C.C. n. 12 del 03.03.2006; con D.C.C. n. 28 del
22.07.2008; con D.C.C. n. 40 del 26.09.2008;

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 21/09/2021.

PREMESSA E CRITERI INFORMATORI

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni *deriva da un obbligo di legge, prima dettato dal D.Lgs. 507/1993 ed ora, per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, giusta art. 1 comma 821, lettera c) della Legge 160 del 27.12.2019.*

Il Piano regolamenta, nel rispetto delle norme sovraordinate: le aree, le tipologie e le dimensioni dei mezzi pubblicitari che è possibile installare sul territorio comunale, anche in relazione agli ambiti in cui lo stesso è stato suddiviso per le finalità del Piano e regolamenta, altresì, le affissioni pubbliche e quelle dirette.

L'aggiornamento/rivisitazione del Piano, si è resa necessaria per l'allineamento dello stesso alle crescenti e sempre nuove esigenze dell'utenza ed è coincisa con la modifica di una delle normative fondanti in materia di imposta e diritto sulle pubbliche affissioni, precisamente con l'entrata in vigore della Legge n. 160 del 27.12.2019 (con cui sono stati abrogati il Capo I e II del D:Lgs. 507/1993).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Piano recepisce il D.Lgs. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), in particolare l'art. 23 avente ad oggetto: "Pubblicità sulle strade e sui veicoli.", di cui al TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE – Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE e il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, norme che dettano l'esposizione della pubblicità lungo le strade, le tipologie dei mezzi pubblicitari, l'installazione degli stessi sia fuori che all'interno dei centri abitati; l'obbligo per i Comuni di fissare dei criteri per l'individuazione delle aree in cui è possibile collocare i predetti mezzi.

Il Piano recepisce altresì il D.Lgs 360/93 che concede ai Comuni la facoltà di derogare, in particolari circostanze, ad alcune delle norme del D.Lgs 285/92.

Tra le normative di riferimento nella redazione del Piano originario, che qui si è andato ad adeguare, c'è stato il D.lgs. 507/1993, sulla base del quale era stato predisposto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni del Comune di Canosa di Puglia.

Il D.Lgs 507/1993, avente ad oggetto: "*Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.*" è stato, parzialmente, abrogato, nello specifico sono stati abrogati i Capi I e II dello stesso che, contenevano i criteri oltre che per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche quelli per la predisposizione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, definendo delle Classi di Comuni, in ragione della popolazione ivi residente.

Oggi la norma di riferimento è la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che all'art. 1 commi 816 e segg., ha istituito il "canone" patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e sostituisce, altresì, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della Strada, fornisce indicazioni sulle modalità di disciplina del canone, a mezzo di Regolamento da adottare in Consiglio Comunale o Provinciale, ex art. 52 del D.Lgs 446 del 1997, con i contenuti di cui all'art. 1 comma 821 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che di seguito si riportano:

"a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili

per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Il Piano di cui si tratta recepisce, altresì, la vigente normativa relativa ai Beni Culturali - in particolare quanto contenuto nella Parte III, Titolo I, Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela - del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 153 - contemplando l'obbligo di acquisizione del vincolante parere dalla Soprintendenza competente per territorio, in relazione all'apposizione di mezzi pubblicitari, su immobili (palazzi o aree) sottoposti al relativo vincolo.

Anche Il vigente P.U.G. (Piano Urbanistico Generale, approvato con D.C.C. n. 19 del 18.03.2014, è stato recepito nel Piano Generale impianti pubblicitari e delle Pubbliche affissioni, che qui si modifica, in particolare:

- la tavola e.1/a - Previsioni Programmatiche – Carta dei Contesti, in cui sono individuate anche le aree per servizi di quartiere e per l'e attrezzature di interesse generale e gli edifici pubblici e di uso pubblico nei pressi dei quali potranno installarsi gli impianti affisionistici e
- l'art. 14.26 delle NTA del PUG (in allegato alla presente relazione), avente ad oggetto: "IS.S.ep-Invariante strutturale della stratificazione storica: elementi di pregio architettonico" relativo ai fabbricati di pregio, che detta norme specifiche in materia di insegne di esercizio che di seguito si riporta:

Art. 14.25- IS.S.ep- Invariante strutturale della stratificazione storica: edifici di pregio architettonico

"1. Per gli edifici di particolare interesse architettonico, storico e/o ambientale, individuati negli elaborati grafici del PUG, per la minima unità operativa è costituita dal singolo complesso edilizio sono consentite solo operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, pur ammettendo destinazione diversa dall'originaria.

2. Per tali interventi sussiste l'obbligo di mantenere inalterate le facciate sia esterne che interne, i cortili, gli androni, i loggiati, le coperture, le strutture portanti, l'ubicazione delle scale, la sagomatura e la volumetria degli ambienti interni che hanno particolare interesse sia per la singolarità formale sia per la presenza di decorazioni di pregio.

Sono vietate sulle facciate sia interne che esterne verande, pensiline, nuovi balconi o altro che modifichi l'aspetto formale dell'edificio, nonché, ove non facenti parte degli elementi di decoro originari del manufatto, rivestimenti plastici, di ceramica e lapidei.

Non saranno ammesse sostituzioni di elementi di completamento, come infissi, intonaci, inferriate, con elementi non in uso nella tradizione locale e tali da risultare detrattori della qualità architettonica e ambientale.

Sono altresì vietate, sulle facciate, vetrine ed esposizioni, insegne luminose e pubblicitarie, anche del tipo a bandiera, e qualunque altro richiamo pubblicitario che fuoriesca dallo stretto ambito del fornice di ingresso. Potranno essere tollerate solo le tende da sole che non compromettano comunque l'integrale lettura formale della fronte dell'edificio.

3. Nel caso di edifici ritenuti di pregio architettonico dal PUG che presentino caratteristiche di architettura interrotta, per gli stessi sarà possibile presentare progetti di completamento, previo parere della Commissione locale per il paesaggio.”

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO/NTA DEL PIANO (elaborato “B”)

Il Capo Primo “NORME DI CARATTERE GENERALE”, costituito da 18 articoli, elenca gli elaborati costituenti il Piano, definisce gli obiettivi del Piano, descrive: - Le possibili tipologie di mezzi pubblicitari e di mezzi destinati alle affissioni, le competenze al rilascio delle autorizzazioni, i contenuti delle istanze, le tipologie di istanze, i tempi dei procedimenti, la durata delle autorizzazioni, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione, i divieti, le prescrizioni tecniche, gli obblighi dei titolari degli impianti e le localizzazioni dei mezzi pubblicitari.

Il Capo II “LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (PERMANENTE E TEMPORANEA)”, che va dall'art. 19 all'art. 47 definisce gli ambiti in cui è stato diviso il territorio comunale ed individua le tipologie, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti, in ragione dell'ambito territoriale in cui ricadono le aree e/o i fabbricati su cui devono essere apposti i mezzi pubblicitari, siano essi permanenti o temporanei.

Nella pubblicità ordinaria, rientrano: le preinsegne , le insegne parapedenali e gli impianti pubblicitari di servizio.

L'autorizzazione alla realizzazione e gestione dei predetti mezzi pubblicitari, sarà comunque preceduta dalla sottoscrizione di una convenzione con la pubblica amministrazione, e alla valutazione del progetto e della localizzazione delle stesse, da parte dell'Ufficio competente al rilascio della relativa autorizzazione.

Il Capo III, che va dall'art. 48 all'art.57, è stato sviluppato, partendo dal numero di abitanti residenti nel territorio comunale (acquisito dall'Ufficio Elettorale) alla data del 31.12.2019, pari a 29.282 abitanti ed altresì dal censimento degli impianti esistenti sul territorio comunale, effettuato dalla Ditta concessionaria del Servizio.

La popolazione residente sul territorio comunale, alla data del 31.12.2019 ha avuto un decremento rispetto alla popolazione residente alla data(1994) di adozione del primo Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità, pari a circa 31.000 abitanti.

Il censimento ha rilevato che sul territorio comunale sono presenti 91 impianti per le pubbliche affissioni, comprensivi di impianti con finalità istituzionale, sociale, necrologica e commerciale, per un totale di mq 439,60, così suddivisi: - n 9 impianti (per 32,80 mq) con finalità necrologica; 24 impianti (per 80,40 mq) con finalità istituzionale/sociali e 58 impianti (per 326,40 mq)con finalità commerciale.

Dal censimento è emerso altresì che, alcuni degli impianti sono da manutenere e altri da sostituire perché in cattivo stato di conservazione.

Il D. Lgs 507/1993, individuava come limite minimo di superficie da destinare alla pubblicità, 12 mq ogni 1000 abitanti, per Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e 18 mq ogni 1000 abitanti, per Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La Legge 160 del 27.12.2019, non individua, come il D. Lgs 507/1993, limiti di superficie da destinare agli impianti per le affissioni , in ragione della popolazione residente in un Comune ma, fa, comunque salvi i piani esistenti.

Alla luce di quanto innanzi, si è, pertanto, ritenuto confermare per le affissioni, la stessa entità di superficie quantificata in sede di redazione del previgente piano, andando ad implementare la superficie da destinare agli impianti con finalità necrologiche, in particolare in zona 167, rispetto alla superficie da destinare agli impianti con finalità istituzionali/sociali, in considerazione della circostanza che, a partire dal 1^ dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 836 della Legge n. 160 del 27.12.2019, è soppresso l'obbligo da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D. Lgs 507/1993, sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il comune garantirà in ogni caso l'affissione da parte

degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Nel Regolamento, sono stati definiti "i criteri" finalizzati alla localizzazione degli impianti in ragione delle differenti finalità degli stessi, mentre gli impianti esistenti giudicati vetusti ed in cattivo stato di conservazione verranno sostituiti da nuove plance nel rispetto delle tipologie individuate dal presente Piano.

Si è ritenuto, altresì, nell'elaborazione della modifica del Regolamento, mantenere invariata, rispetto alla precedente programmazione, anche la superficie da destinare alle affissioni dirette, con finalità commerciali, da mettere a bando, poiché ritenuta congrua rispetto alle esigenze del territorio.

Una novità del Piano modificato è stata l'introduzione di impianti temporanei di affissione pubblica con finalità necrologica da installarsi, nei pressi dell'abitazione del caro estinto e nei pressi delle chiese in cui si svolgono le relative esequie.

Il Capo IV “NORME FINALI E TRANSITORIE” (artt. da 58 a 64)

L'ultimo capo riguarda la vigilanza sui mezzi pubblicitari e le sanzioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi e/o per quelli non conformi al presente Regolamento e alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. In questo Capo sono esplicite le procedure e gli uffici competenti all'irrogazione delle sanzioni.

Il Piano consta, altresì, dei seguenti elaborati:

- **Elaborato «A»** la presente Relazione illustrativa;
- **Elaborato «B»:** Regolamento/NTA;
- **Elaborato «C»:** Ambiti di intervento;
- **Elaborato «D»:** Censimento degli impianti affisionistici in atto al 31/01/2020, costituito da:
 - a) Quadro d'unione delle tavole relative al censimento degli impianti per pubbliche affissioni esistenti; b) tabelle riportanti la tipologia, la localizzazione degli impianti, la dimensione, la finalità degli impianti censiti; b) tavole stralcio del quadro d'unione: nn. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 29;
- **Elaborato «E»** Abaco delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affisionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

“ELABORATO B”

REGOLAMENTO/NTA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.09.2004;
Aggiornato con D.C.C. n. 12 del 03.03.2006; con D.C.C. n. 28 del
22.07.2008; con D.C.C. n. 40 del 26.09.2008;

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.....
del.....

INDICE

CAPO 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE	5
Art. 1 Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 2 Oggetto e Obiettivi del Piano	5
Art. 3 Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari	5
Art. 4 Competenze al rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 5 Contenuti dell'istanza	6
Art. 6 Modalità di presentazione dell'istanza	8
Art. 7 Iter amministrativo per l'apposizione di alcuni specifici mezzi pubblicitari.....	8
Art. 8 Divieti.....	9
Art. 9 Durata dell'Autorizzazione.....	9
Art. 10 Obblighi del titolare dell'impianto.....	9
Art. 11 Documentazione per istanza di rinnovo/sub ingresso/Variazione messaggio pubblicitario/variazione bozzetto.....	9
Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione/ attivazione SCIA	10
Art. 13 Inefficacia/Decadenza/Revoca dell'autorizzazione/SCIA.....	11
Art. 14 Prescrizioni Tecniche	12
Art. 15 Ubicazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato	13
Art. 16 Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata	14
Art. 17 Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici	14
sottoposti a vincolo.....	14
CAPO 2 - PUBBLICITA' ORDINARIA.....	15
<i>Pubblicità permanente.....</i>	15
Art. 18 Mezzi Pubblicitari durevoli.....	15
Art. 19 Ambiti di intervento.....	15
Art. 20 Cartello pubblicitario	16
Art. 21 Insegna di esercizio.....	17
Art. 22 Vetrofania	21
Art. 23 Totem.....	21
Art. 24 Insegne su tenda	22
Art. 25 Pubblicità sui veicoli speciali (detti anche camion vela o vele pubblicitarie).....	23
Art. 26 Bacheca	24
Art. 27 Insegna luminosa a messaggio variabile/Monitor.....	24
Art. 28 Centri commerciali e zone produttive	25
Art. 29 Preinsegna.....	25
Art. 30 Transenna Parapedonale	27

Art. 31	Impianti Pubblicitari di servizio	28
Art. 32	Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio	28
Art. 33	Altre forme di pubblicità permanente.....	29
Art. 34	Impianti a messaggio variabile	29
	Pubblicità temporanea.....	29
Art. 35	Mezzi pubblicitari temporanei	29
Art. 36	Striscione.....	30
Art. 37	Stendardo.....	30
Art. 38	Cartello temporaneo	31
Art. 39	Preinsegna provvisoria.....	32
Art. 40	Gigantografia su ponteggio.....	32
Art. 41	Prisma o locandina con cavalletto	33
Art. 42	Segni orizzontali reclamistici	33
Art. 43	Schermi a colonna (Totem Luminosi e Megaschermi).....	34
Art. 44	Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e di rifornimento carburanti e nelle aree di parcheggio.....	34
Art. 45	Videomapping	34
Art. 46	Altre forme di pubblicità temporanea	35
	CAPO 3 - PIANO DELLE AFFISSIONI	37
	Impianti di pubblica affissione e affissioni dirette.....	37
Art. 47	Campo di Attuazione	37
Art. 48	Prescrizioni ubicate	37
Art. 49	Ubicazione degli impianti affisionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	38
Art. 50	Occupazione di marciapiedi	38
Art. 51	Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	38
Art. 52	Servizio affisionistico del Comune	39
Art. 53	Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici	40
Art. 54	Supporti Provvisori per le Pubbliche Affissioni	41
Art. 55	Effettuazione delle affissioni dirette.....	41
Art. 56	Impianti temporanei per affissioni dirette per finalità necrologiche	41
	CAPO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE	42
Art. 57	Adeguamento alla normativa.....	42
Art. 58	Vigilanza	42
Art. 59	Sanzioni amministrative.....	42
Art. 60	Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento	43
Art. 61	Ripristino dello stato dei luoghi.....	43

Art. 62	Entrata in vigore del Piano	44
Art. 63	Norma di rinvio.....	44
Art. 64	Norma finale.....	44

CAPO 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Canosa di Puglia è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.Lgs 507/93.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Elaborato «A» Relazione Illustrativa
- 2) Elaborato «B»: Regolamento di attuazione/NTA”
- 3) Elaborato «C»: Ambiti di intervento;
- 4) Elaborato «D»: Censimento degli impianti affisionistici in atto al 31/01/2020, costituito da: a) quadro d'unione delle tavole relative al censimento degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti; b) tabelle riportanti la tipologia, la localizzazione degli impianti, la dimensione, la finalità degli impianti censiti e c) tavole stralcio del quadro d'unione: nn. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 29;
- 5) Elaborato «E»: Abaco delle Tipologie consentite per l'installazione degli impianti affisionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Art. 2 Oggetto e Obiettivi del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari sul territorio del Comune di Canosa di Puglia, le tipologie, le dimensioni e le modalità di autorizzazione degli stessi e regolamenta, altresì, le affissioni pubbliche e quelle dirette.

Gli aspetti inerenti il versamento del canone unico patrimoniale per l'acquisizione dei titoli autorizzativi, ove previsto, fanno capo al Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

La pubblicità di cui si occupa il presente Piano e che può essere autorizzata nel territorio comunale è quella effettuata per mezzo degli impianti per la pubblicità permanente e degli impianti per la pubblicità temporanea, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Art. 3 Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari

Si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del D. Lgs. 285/92 e dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. (Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione) i manufatti destinati a supportare messaggi di pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale di affissione diretta e pubblicità esterna.

Gli impianti pubblicitari possono essere classificati in permanenti o temporanei, in ragione del tipo di installazione adatto ad essere più o meno duraturo nel tempo per il tipo di materiale e di fissaggio/ancoraggio utilizzato e in ragione del periodo di validità della relativa autorizzazione all'installazione.

Gli impianti pubblicitari possono, altresì, essere classificati in relazione al messaggio pubblicitario contenuto.

Art. 4 Competenze al rilascio dell'autorizzazione

Il presente articolo si applica agli impianti pubblicitari permanenti e temporanei, come individuati dal presente Regolamento.

L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

All'interno del centro abitato la competenza è del Comune di Canosa di Puglia salvo il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario competente se la strada che attraversa l'abitato è statale, regionale e/o provinciale.

Le autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari collocati su strade comunali sono di competenza del Comune, salvo nulla osta dell'ANAS, Provincia, Regione, ecc. qualora l'impianto sia visibile da strade statali, regionali, provinciali.

Le autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari da ubicarsi su aree di proprietà diversa da quello comunale (ANAS, Provincia, Regione, Ferrovie, ecc.) sono rilasciate dall'Ente proprietario competente, previo nulla osta comunale qualora l'impianto medesimo risulti visibile da strade comunali.

Qualora l'impianto venga ubicato su aree sottoposte a vincolo, l'autorizzazione è sottoposta a nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

E' fatto divieto, apporre insegne luminose e pubblicitarie, anche del tipo a bandiera e qualunque richiamo pubblicitario che fuoriesca dal fornice, sulle facciate dei palazzi di pregio architettonico, di cui all'art. 14.25 delle NTA del PUG.

La richiesta di autorizzazione, inoltrata al competente ufficio comunale, dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione del soggetto privato, qualora l'impianto venga ubicato su aree/immobili di proprietà privata/condominale.

Art. 5 Contenuti dell'istanza

L'istanza, per l'installazione di impianti permanenti e temporanei, in bollo, in caso trattasi di istanza di autorizzazione, (per la SCIA, il bollo non è dovuto) dovrà contenere:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) il codice fiscale e il n. partita IVA del richiedente;
- 3) la copia del documento di identità del richiedente;
- 4) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo certificato in corso di validità;
- 5) la polizza fidejussionaria pari ad € 1.000,00 (tranne che per le insegne di esercizio soggette a SCIA) e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del titolo autorizzativo;
- 6) l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente; indirizzo mail e pec del richiedente e del tecnico incaricato;
- 7) l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto;
- 8) la descrizione del mezzo pubblicitario, secondo le tipologie individuate dal presente Regolamento;
- 9) la dichiarazione a firma del richiedente di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ove previsto, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nella Legge n. 160 del 27.12.2019 e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;

11) l'autorizzazione del proprietario dell'immobile (Aree/fabbricati) se diverso dal richiedente, su cui si intende installare l'impianto pubblicitario. Nel caso in cui l'impianto sia collocato sulla facciata di un fabbricato condominiale o su un'area condominiale, è necessario acquisire il nulla osta del condominio,

12) la copia dell'autorizzazione/SCIA all'esercizio dell'attività per la quale si inoltra la richiesta di installazione impianto pubblicitario/insegna di esercizio;

13) la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria (per tutte le tipologie di istanze, anche SCIA);

Alla domanda, dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione (se inviata in forma cartacea in 4 copie) a firma di tecnico abilitato:

- a) Stralcio planimetrico del PUG con individuazione dell'area di collocazione dell'impianto;
- b) Stralcio planimetrico della tavola degli ambiti del Piano impianti Pubblicitari, con indicazione dell'ubicazione dell'impianto nell'ambito in cui ricade l'intervento;
- c) Pianta, prospetto e sezione dell'impianto, almeno in scala 1:50, dai quali si evinca l'esatta ubicazione dello stesso (sul fabbricato, sul marciapiedi, etc.) e le dimensioni dello stesso;
- d) Fotografie, rendering o fotomontaggi, per dimostrare il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesaggistico circostante, ove previsto;
- e) in caso di impianto ricadente su immobili (aree o fabbricati) vincolati, stralci planimetrici di PUG e di PPTR da cui si evinca la tipologia di vincolo;
- f) relazione tecnica esplicativa dell'impianto, sotto gli aspetti dimensionali, dei materiali, dell'inserimento dello stesso nell'ambiente circostante, dell'eventuale presenza di vincoli degli immobili (aree/fabbricati) su cui è prevista l'installazione;
La relazione dovrà riportare la tipologia di impianto di cui si chiede l'autorizzazione e il riferimento all'articolo di regolamento che ne norma l'installazione;
- g) bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale;
- h) Calcoli strutturali, ove previsti;
- i) Progetto di impianto elettrico (per gli impianti pubblicitari luminosi), ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, ove previsto;
- j) Asseverazione:
 - 1) circa la conformità dell'opera, alle norme contenute nel presente Piano, al Regolamento edilizio, al Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché e nella Legge n. 160 del 27.12.2019, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
 - 2) relativa alla circostanza che il manufatto da installare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - 3) inerente il rispetto della normativa antisismica, nel caso in cui l'impianto rientri tra le "opere minori" di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1309 del 03.06.2010, Allegato A.1 punto 4.4.
- k) dichiarazione rilasciata dalla Ditta installatrice, nel caso di impianti pubblicitari luminosi per i quali non è previsto l'obbligo di presentazione del progetto, che l'impianto elettrico sarà realizzato nel rispetto del D.M. 37/2008;
- l) la ricevuta di versamento del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ove previsto;
- m) la dichiarazione di impegno a trasmettere, per tutta la durata del titolo autorizzativo, le ricevute dei versamenti annuali/semestrali del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla circostanza di non avere pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Canosa di Puglia.

Art. 6 Modalità dipresentazione dell'istanza

Le domande per ottenere l'autorizzazione/l'attivazione della SCIA all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, da effettuarsi attraverso la modulistica, resa disponibile dall'Amministrazione e pubblicata sul sito ufficiale del Comune, possono essere presentate in formato cartaceo/telematico presso il Protocollo Generale dell'Ente.

1. Ai fini dell'utilizzo della modalità telematica è necessario dotarsi di account di posta elettronica certificata, tramite cui trasmettere l'istanza previa apposizione di firma digitale o, in alternativa, di firma autografa, scannerizzata con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza potrà, altresì, essere trasmessa dall'account del tecnico incaricato o altro soggetto, con allegata delega/procura a presentare l'istanza per conto del titolare della stessa, resa nelle forme di legge (con allegata copia del documento di identità del delegante);

2. Per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è richiesto il versamento dell'imposta di bollo (virtuale se in modalità telematica) e dei diritti di segreteria con le modalità reperibili sul sito del Comune di Canosa di Puglia;

3. per la presentazione della SCIA è richiesto il versamento dei diritti di segreteria con le modalità reperibili sul sito del Comune di Canosa di Puglia.

Art. 7 Iter amministrativo per l'apposizione di alcuni specifici mezzi pubblicitari:

a) Vetrofanie

1. Per l'apposizione di vetrofanie non è necessario richiedere ed acquisire alcuna autorizzazione essendo sempre ammessa tale esposizione se conforme a quanto indicato nel relativo articolo del presente Piano e fatto salvo, ove e se dovuto, il pagamento della relativa imposta di pubblicità;

2. per l'apposizione di vetrofanie è sufficiente presentare una comunicazione all'ufficio preposto, con la rappresentazione grafica del bozzetto e del messaggio pubblicitario ivi contenuto;

3. In caso di edifici soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o ad altri vincoli, è necessario acquisire rispettivamente la preliminare autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio o l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

b) Installazione di tende parasole a servizio di attività commerciali con pubblicità

1. L'installazione di tende parasole, ai sensi del presente Regolamento, non richiede preliminare autorizzazione, ma è soggetta alle indicazioni di cui al relativo articolo dello stesso, alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

2. In caso di edifici soggetti a tutela ai sensi del D Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o ad altri vincoli, è necessario acquisire rispettivamente la preliminare autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio o l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Per gli edifici di pregio architettonico, si deve far riferimento all'art. 14.25 delle NTA del vigente PUG (Piano Urbanistico Generale), riportato nell'allegato "E"- Relazione Illustrativa del Piano Impianti Pubblicitari che qui si modifica.

Art. 8 Divieti

Sono tassativamente vietate opere o iscrizioni contro il decoro dell'ambiente e dell'estetica che alterino gli elementi architettonici, che limitino la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Art. 9 Durata dell'Autorizzazione

L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti, con esclusione delle insegne di esercizio e con esclusione dei veicoli speciali, ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.

Art. 10 Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti e temporanei dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e di manutenzione.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di installazione di insegna luminosa, l'intestatario dell'autorizzazione, dovrà trasmettere il certificato di conformità dell'impianto realizzato e della relativa messa a terra, ai sensi del D.M.37/2008 e il progetto dell'impianto elettrico, ove previsto.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne, a proprie spese e responsabilità, la rimozione immediata e la ricollocazione immediata in situ con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari permanenti e temporanei è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Art. 11 Documentazione per istanza di rinnovo/sub ingresso/Variazione messaggio pubblicitario/variazione bozzetto

1) Rinnovo

L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la domanda pervenga entro i 30 gg antecedenti la scadenza e a condizione che gli impianti non abbiano subito modifiche.

In tal caso è necessario inoltrare la domanda corredata da:

- a) autorizzazione in originale;
- b) autodichiarazione che attesti lo stato di manutenzione dell'impianto e il permanere delle condizioni di sicurezza dell'impianto pubblicitario;
- c) documentazione fotografica attestante la dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto pubblicitario;
- d) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria per il rinnovo;
- e) polizza fideiussoria pari ad € 1.000,00 (tranne che per le insegne di esercizio soggette a SCIA) e polizza responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del titolo autorizzativo;
- f) attestazione rilasciata dal Concessionario per la riscossione dei tributi comunali, comprovante il versamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ove previsto, relativamente al periodo dell'autorizzazione;

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata (silenzio-assenso) in mancanza di impedimenti.

Diversamente l'autorizzazione decade ed il richiedente ha l'obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario.

La domanda di rinnovo può essere in modalità cartacea o telematica, da effettuarsi attraverso la modulistica, resa disponibile dall'Amministrazione e pubblicata sul sito ufficiale del Comune, secondo le medesime indicazioni riportate per l'istanza ex novo di installazione di un mezzo pubblicitario.

2) Subingresso

In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare la sola comunicazione di avvenuto sub ingresso, allegando il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed altresì la copia dell'autorizzazione/SCIA all'esercizio dell'attività per la quale si inoltra la richiesta di subingresso.

3) Variazione del messaggio

La variazione del messaggio pubblicitario entro il centro abitato per cartelli già autorizzati, è sempre consentita previa comunicazione all'ufficio competente.

4) Variazione del bozzetto

La variazione del bozzetto, in mancanza di diversa comunicazione da parte dell'amministrazione nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, si intende approvata per silenzio assenso.

Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione/attivazione SCIA

L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, salvi i casi in cui l'autorizzazione è subordinata all'acquisizione di pareri/autorizzazioni di altri Enti/uffici.

E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Canosa di Puglia.

Il termine viene interrotto se l'ufficio inoltra domanda scritta di richiesta di integrazioni, da produrre entro 30 giorni, se la documentazione non viene inoltrata nei termini prescritti, la domanda si intende archiviata.

Per le domande riguardanti impianti/insegne da realizzarsi su edifici sottoposti a vincoli, l'istanza presentata dall'interessato dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria a tale scopo. I termini per la definizione delle istanze, in questi casi, sono sospesi sino all'ottenimento delle autorizzazioni/pareri richiesti.

La SCIA è immediatamente operativa, fatta salva la possibilità per il Dirigente del III Settore, di sospenderne/cessarne la validità, nel termine dei 60 gg successivi alla presentazione, con relativo Provvedimento Dirigenziale, qualora ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al versamento dell'imposta di bollo, virtuale se per via telematica e, dei diritti di segreteria.

il titolare dell'autorizzazione deve comunicare:

- l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario entro e non oltre 90 gg dalla data di rilascio della stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- gli estremi identificativi (numero e data) della "dichiarazione mezzi pubblicitari" da rendersi all'ufficio Tributi, entro 60 giorni dalla trasmissione dell'avviso di rilascio del richiedente.

Art. 13 Inefficacia/Decadenza/Revoca dell'autorizzazione/SCIA

Sono da ritenersi INEFFICACI, le autorizzazioni/SCIA relative a:

- a) impianti non conformi al titolo rilasciato/tacitamente acquisito;
- b) impianti non rispondenti alle condizioni riportate nel relativo titolo, tra cui anche la non rispondenza del messaggio pubblicitario;
- c) impianti che non rispettano le condizioni di cui al presente Piano, nonché le prescrizioni del Codice della Strada;

Le autorizzazioni/SCIA decadono nei seguenti casi:

- a) mancata installazione dell'impianto entro 90 gg dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- c) attività cessate o trasferite o la cui licenza risulti essere irregolare;

Ferma restando l'automatica inefficacia di autorizzazioni/SCIA relative ad impianti non conformi al titolo rilasciato/tacitamente acquisito, le autorizzazioni/SCIA decadono, altresì, nei seguenti casi:

- d) impianti non rispondenti alle norme di sicurezza, poiché non manutenuti correttamente;
- e) impianti non rispondenti alle condizioni riportate nel relativo titolo autorizzativo, tra cui anche la non rispondenza del messaggio pubblicitario;
- f) impianti che non rispettano le condizioni di cui al presente Piano, nonché le prescrizioni del Codice della Strada;
- g) per motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio, incompatibili con la permanenza dell'impianto, ovvero per modificazioni dello stato dei luoghi nell'area dell'impianto, tali da rendere incompatibile la permanenza dello stesso;

h) in caso di mancato pagamento, su segnalazione del Concessionario del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (ove previsto);

i) in caso di rinnovo di autorizzazione, per la mancata presentazione dell'attestazione rilasciata dal Concessionario per la riscossione dei tributi comunali, comprovante il versamento del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ove previsto, relativamente al periodo di autorizzazione.

La conoscenza di situazioni che rendono le autorizzazioni/SCIA inefficaci o decadute, comporterà da parte dell'Ufficio competente, l'avvio del procedimento di REVOCA.

1. I titolari di queste autorizzazioni, revocate per i motivi di cui sopra, sono obbligati a rimuovere gli impianti e rimettere in pristino i luoghi pubblici occupati entro dieci giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione.

2. Scaduto il termine sopra indicato si disporrà con ordinanza la rimozione forzata dei citati impianti pubblicitari e l'esecuzione del ripristino dei luoghi a spese dei relativi proprietari, anche tramite l'escusione della polizza fideiussoria.

3. I titolari di queste autorizzazioni sono personalmente responsabili per ogni danno arrecato al patrimonio comunale e a terzi.

4. E' fatta salva ogni azione risarcitoria da parte del Comune.

5. Sono soggette a REVOCA anche le autorizzazioni/SCIA per le quali:

a) siano intervenute norme che vietino l'occupazione o ne dichiarino l'incompatibilità con la destinazione del bene pubblico occupato;

b) si sia verificata grave imperizia nell'installazione dell'impianto, tale da mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità;

2. I titolari di autorizzazioni ancora valide per impianti pubblicitari già collocati, non costituenti pericolo immediato o potenziale per la sicurezza della circolazione stradale ma ritenuti INDECOROSI, previo apposito invito e conseguente istanza, dovranno renderli conformi alle norme vigenti in materia e al presente Regolamento.

3. L'inosservanza, per qualsiasi motivo, dell'invito costituisce causa di revoca dell'autorizzazione, in caso di successivo mantenimento abusivo, si procederà come disposto nell'art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 14 Prescrizioni Tecniche

Fuori dal centro abitato è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli a condizione che le relative caratteristiche risultino conformi a quanto prescritto dal D. Lgs 285/92 e dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.

All'interno del centro abitato, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari le cui caratteristiche risultino conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di identificazione (giusta art. 55 del DPR 495/1992) in posizione

facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) Amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) strada e progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza dell'autorizzazione.

All'interno del centro abitato, in luogo della progressiva chilometrica, la targhetta dovrà riportare il numero civico o altro riferimento certo; la targhetta dovrà essere sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Art. 15 Ubicazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato

All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti, nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima e dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione: m 7
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari: m 15
È comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti, nei seguenti punti:
 - in corrispondenza delle intersezioni stradali;
 - sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;

sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti e temporanei, dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;

Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

La deroga a questo divieto, è consentita esclusivamente nel caso in cui, un manutentore volontario del verde d'arredo delle predette "isole", intenda pubblicizzare la sua attività con apposizione di relativo cartello.

Ai sensi del 1^o comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso,

detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide.

Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento, i cartelli bifacciali lungo le strade ad alta densità di traffico, individuate dal Comando di Polizia Locale.

Ai fini del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.

Art. 16 Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, pertanto, dovrà essere sempre garantito il passaggio di m 1,20 da qualsiasi ostacolo.

All'interno del centro abitato, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m 2 dalla carreggiata.

Art. 17 Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

La collocazione degli impianti pubblicitari sarà, altresì, autorizzabile unicamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

CAPO 2 - PUBBLICITÀ ORDINARIA

Pubblicità permanente

Art. 18 Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità permanente e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedenali, bacheche, totem, automezzi pubblicitari (oltre le 48 ore di sosta nella medesima localizzazione), monitor (con messaggio fisso o variabile), vetrofanie, insegne su tende, impianti pubblicitari di servizio, pubblicità all'interno delle stazioni di servizio.

È consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

Art. 19 Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro AMBITI come delimitati nella planimetria "Elaborato C" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

AMBITO N. 1

Comprende le aree del centro storico di Canosa di Puglia; in tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N. 2

Comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Canosa di Puglia a prevalente destinazione residenziale; anche in questo ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N. 3

Comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Canosa di Puglia come delimitato ai sensi del Codice della Strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

AMBITO N. 4

Comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Canosa di Puglia come delimitato ai sensi del Codice della Strada; in tale ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della Strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati su di essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

Art. 20 Cartello pubblicitario

(art. 47 comma 4 Regolamento di attuazione del CDS) Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario, se collocato su pali, in senso ortogonale alla direzione di marcia dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m 2,20 dal marciapiede; se collocato su pali, in senso parallelo alla direzione di marcia o in aderenza ai fabbricati dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m 1,50 dal marciapiede.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari devono essere conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della Strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2

È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18; sono autorizzabili unicamente i cartelli collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici, purché non costituiscano impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq 1,20 (a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno avere le seguenti dimensioni: 1,00 m x 1,20 m – 0,9 m x 1,33 m – 0,8 m x 1,50 m) e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce propria e per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non sia intermittente e non provochi abbagliamento.

All'interno dell'ambito n. 2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 8,5 mq ogni 100 metri di fronte stradale, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 16 del presente Regolamento.

Il rispetto di predetto parametro, dovrà essere dimostrato dal richiedente l'autorizzazione/l'attivazione della SCIA

AMBITO N. 3

È consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 18 del presente Regolamento.

Tali cartelli saranno della superficie massima di 3,00 mq (a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno avere le seguenti dimensioni: m 3,00 x m 1,00 – m 2,00 x m 1,5 – m 1,75 x m 1,75) per ciascuna faccia e di forma quadrata o rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non sia intermittente e non provochi abbagliamento.

È consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

È consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi.

È vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti.

All'interno dell'ambito n. 3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20,00 mq ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 4

È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 23 del CDS e dall'art. 50 del DPR 285/1992

Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Art. 21 Insegna di esercizio

1. Si definisce "insegna di esercizio"(art. 47, comma 1, Regolamento di attuazione del CDS) la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio dovranno essere realizzate in modo da armonizzarsi con l'architettura del fabbricato e della zona.

Le insegne di esercizio devono essere divelte a cura e spese del titolare dell'attività alla cessazione o trasferimento della stessa attività, con ripristino dello stato dei luoghi.

Le stesse sono realizzabili con autorizzazione che ha validità dalla data del suo rilascio sino alla cessazione e/o trasferimento della attività, alla modifica dell'insegna.

Dette insegne sono realizzabili anche con SCIA, ex art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., qualora non vi sia occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico e con SCIA condizionata, qualora sia necessario acquisire un parere dall'Autorità competente alla tutela di un vincolo, ove del caso.

Per le insegne a bandiera con palo ricadente su suolo pubblico o di uso pubblico e per le insegne in deroga, necessita obbligatoriamente l'autorizzazione.

Le insegne di esercizio si distinguono in:

- insegne frontali a muro: insegne frontali monofacciali poste con la faccia maggiore definita dalla larghezza e dall'altezza, parallelamente alla facciata dell'attività/al senso di marcia, collocate sul prospetto del fabbricato ove si svolge l'attività o sulle ringhiere/muretti dei balconi o sui prospetti qualora l'attività sia ai piani superiori.

Le stesse di norma vanno installate nella fascia di prospetto compresa fra la maggiore altezza dei varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante.

Dette insegne possono essere allocate, sempre parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta a piano terra abbia l'accesso dal porticato.

Deroga: In caso di impossibilità tecnica di allocazione dell'insegna, come innanzi indicato, l'ufficio valuterà la possibilità di autorizzare una deroga al presente Regolamento previa dimostrazione dell'impossibilità da parte di tecnico abilitato e previa presentazione da parte del richiedente di una soluzione alternativa.

Qualora la proiezione dell'insegna ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime previste, successivamente indicate.

- **insegne a bandiera:** (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.), poste perpendicolarmente alla facciata della attività/trasversalmente al senso di marcia, ancorate con apposite staffe alla struttura del fabbricato (muro di facciata, aggetti sovrastanti l'attività, ecc.) o poste su palo ricadente in area privata o area pubblica o di uso pubblico.

Qualora la proiezione dell'insegna a bandiera ricade su suolo pubblico o di uso pubblico, la stessa dovrà rispettare le altezze minime dal marciapiede.

- **insegne a giorno:** sono quelle non incluse nella definizione dei commi precedenti; sono generalmente bifacciali e sono installate nelle aree di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali ricadenti sull'area pertinenziale privata, o sulla sommità di cancelli, o su inferriate, pensiline, muri di recinzione o su coperture ecc. Le stesse e le loro proiezioni non potranno mai ricadere su suolo pubblico o di uso pubblico.

Le insegne aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- **le insegne aggettanti** sino a cm 5 dal filo fabbricato sono consentite a qualsiasi altezza dal piano di calpestio del marciapiede;
- **le insegne aggettanti** fra cm 6 e cm 20 dal filo fabbricato sono consentiti ad altezza non inferiore a m 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- **le insegne aggettanti** fra cm 20 e cm 80 dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- **le insegne aggettanti**, in cui l'aggetto sia superiore a cm 80 e sino a cm 150 dal filo fabbricato sono consentite ad altezza non inferiori a m 3 dal piano di calpestio del marciapiede (l'altezza va misurata dal marciapiede al bordo inferiore dell'insegna. La proiezione dell'insegna deve ricadere interamente sul marciapiede);
- **le insegne aggettanti** anche in parte sulla carreggiata, qualora consentite, devono essere poste ad altezza non inferiori a m 5,10 dal piano carrabile (l'altezza va misurata dal piano carrabile al bordo inferiore dell'insegna).

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento, del PUG e relativi piani attuativi, fermo restando la facoltà della amministrazione di effettuare le prescrizioni che riterrà più opportune e fermo restando che nel centro storico "CUT. NS; CUT.S" nonché sui fabbricati vincolati o sottoposti a tutela o classificati di pregio o di particolare pregio dal vigente P.U.G., è vietata l'apposizione di insegne, cartelli ecc. a bandiera; le insegne frontali a muro dovranno essere contenute nel perimetro dell'apertura degli ingressi e la loro proiezione deve ricadere all'interno dello stesso varco porta, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

Su detti edifici l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta e non è consentita la luce propria, la luce intermittente o il messaggio variabile.

AMBITO N. 1

In tale ambito sono consentite solo **le insegne a parete frontali** essendo vietate quelle a bandiera e quelle a giorno.

Esse potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante i varchi porta degli ingressi ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza dei varchi porta, una altezza massima di cm 70 e uno spessore massimo di cm 20; l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta o luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

In AMBITO N. 1 è, altresì, consentito:

- utilizzare la parte interna delle ante del portone d'ingresso a fini pubblicitari in luogo dell'insegna di esercizio. Per questa tipologia di pubblicità non necessita acquisire autorizzazione comunale, ma presentare una comunicazione con un bozzetto rappresentativo del messaggio riportato;
- realizzare insegne artistiche, sempre, nello spazio compreso tra l'intradosso della soletta balcone e l'estradosso del portone d'ingresso, di forma uguale a quella alla sagoma esterna dell'estradosso del portone ad ante aperte.

Per entrambi queste due tipologie, è fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione da parte degli Enti preposta alla tutela di eventuali vincoli e la corresponsione del tributo locale sulla pubblicità.

AMBITO N. 2

In tale ambito sono consentite:

- **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm 30, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore a cm 20 ed una altezza non superiore a cm 80, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Dette insegne possono essere allocate, parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

- **Le insegne a bandiera** (monofacciale, bifacciale, trifacciale ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di m (1,50x1,00x0,50) e potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta.
- **Le insegne su palo** saranno collocate nel rispetto del precedente art. 16 e devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 1,50, purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,00.

L'eventuale alimentazione elettrica per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.

- **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 16. Dette insegne non devono comunque superare i 4,00 mq (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a distanza di almeno m 3,00 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

Le insegne a giorno poste sui cancelli, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, ne limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di m 5,00, l'altezza di m 0,80 e lo spessore di m 0,20. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 1% della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di 3,00 mq ed un massimo di 8,00 mq. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

AMBITO N.3

In tale ambito sono consentite:

- **Le insegne a parete frontali** potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le stesse vanno installate nella maggiore altezza esistente sopra i varchi porta degli ingressi e l'intradosso del solaio soprastante ed avere uno spessore o aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico non superiore a cm 30, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede

Le stesse possono essere installate sulle ringhiere/muretti dei balconi qualora l'attività sia ai piani superiori ed avere uno spessore non superiore a cm 20, fermo restando il rispetto delle altezze minime dal marciapiede.

Esse possono essere allocate, parallelamente al senso di marcia, anche sulle facciate esterne dei portici o agganciate ai solai dei portici stessi qualora l'attività svolta abbia l'accesso dal porticato; in tale fattispecie il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di calpestio.

L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. In nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

- **Le insegne a bandiera** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 16.

Dette insegne (monofacciale, bifacciale, trifacciale, ecc.) delle dimensioni massime contenute in un prisma rettangolare di m (1,50x1,00x1,00) potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta. Non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

- **Le insegne su palo** devono distare di almeno m 1,50 da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m 2,00 purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm 60 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,20. L'eventuale alimentazione elettrica, per le insegne luminose dovrà essere interrata ed il palo munito di regolare impianto di terra.
- **Le insegne a giorno** saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 16.

Dette insegne non devono comunque superare i 10,00 mq (somma di tutte le superfici riportanti i caratteri alfanumerici), salvo prescrizioni della Amministrazione comunale e devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività di proprietà di terzi.

Le insegne a giorno poste sui cancelli, sulle inferriate, sui muri di recinzione, sulle pensiline saranno collocate parallelamente ad essi/al senso di marcia, e non dovranno aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico, ne limitare le visuali di finestre, balconi, ecc. di terzi. Dette insegne non dovranno superare la lunghezza di m 10,00 l'altezza di m 1,00 e lo spessore di m 0,30. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, saranno calcolate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano con un minimo consentito di 3,00 mq ed un massimo di 20,00 mq.

Per le insegne a giorno a messaggio variabile, la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4

In tale ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della Strada.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività e che, tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, l'ufficio valuterà la possibilità di autorizzare un'insegna in deroga.

Art. 22 Vetrofania

1. Si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. Le vetrofanie sulle vetrine sono ammesse in tutti gli ambiti, a condizione che:

- a) siano attinenti all'attività esercitata;
- b) siano di buona qualità estetica, preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente incolore o scuro;
- c) non occupino eccessivamente lo spazio della vetrina.

In luogo della denominazione dell'attività, i marchi possono essere riprodotti, nelle forme depositate, in qualunque parte della vetrina e inscritti in un quadrato o in un rettangolo con dimensione massima di 1,5 mq.

Art. 23 Totem

Struttura autonoma a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzati in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configuri in un tutt'uno.

- Può essere luminoso per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su sfondo schermato.

AMBITO 1

Non è consentita l'installazione.

AMBITO 2

Le dimensioni massime dell'intero manufatto sono così stabilite:

La superficie di base non può essere superiore a 1,50 m x 1,50 m (2,25 mq). La scelta della forma è discrezionale.

L'altezza massima consentita non può superare i 3,00 m.

AMBITO 3

Le dimensioni massime dell'intero manufatto sono così stabilite:

La superficie di base non può essere superiore a 1,50 m x 1,50 m (2,25 mq). La scelta della forma è discrezionale.

L'altezza massima consentita non può superare i 4,00 m

AMBITO 4

E' consentita l'installazione, nel rispetto del codice della Strada e del Regolamento di esecuzione del codice della Strada.

Art. 24 Insegne su tenda

Per tende parasole si intendono manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi anche di botteghe.

1. Le tende frangisole che si attestano sul prospetto di un medesimo edificio dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati, in modo da assicurare unitarietà dei prospetti.
2. Le tende, per assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale sono installate, non devono occultare gli elementi di pregio storico – architettonico - tipologico che caratterizzano la facciata, quali stipiti e cornicioni.
3. Le dimensioni delle tende non devono eccedere mai le dimensioni lineari delle corrispondenti aperture, ad eccezione dei margini necessari al fissaggio e ai meccanismi di funzionamento.
4. Non devono mai coprire la toponomastica della via e/o il numero civico del fabbricato.
5. Le tende parasole se installate su suolo pubblico o di uso pubblico, a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di 2,00 m comprese le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla viabilità, ed un aggetto inferiore di almeno 20 cm alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a 2,00 m.
6. In strade prive di marciapiede, ove ammesse l'aggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di 1,00 m ove ammessa l'installazione.
7. Le eventuali scritte riportate devono rispettare le caratteristiche, indicazioni e prescrizioni previste per le insegne di esercizio (poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli) e sono collocate in corrispondenza delle vetrine poste al piano terra, mai ai piani superiori;

8. Le scritte sono ammesse solo nel bordo (o mantovana) e possono essere relative alla sola denominazione di esercizio o ai marchi di fabbrica.
9. Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il solo marchio inerente l'attività esercitata con dimensioni contenute in un quadrato di lato 0,50 m.
10. E' vietata l'installazione di tende agli incroci delle vie e l'installazione di protezioni laterali

AMBITO 1, AMBITO 2, AMBITO 3

E' consentita l'installazione delle tende parasole con una lunghezza massima pari alla dimensione dell'immobile in cui si svolge l'attività. Per gli edifici di pregio architettonico, si rimanda a quanto riportato all'art. 14.25 delle NTA del vigente PUG (riportata nell'elaborato "E"- Relazione Illustrativa, del Piano Impianti Pubblicitari che qui si modifica). E' fatta salva l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni nel caso di edifici sottoposti a vincoli

AMBITO 4

E' consentita l'installazione, nel rispetto del codice della Strada e del Regolamento di esecuzione del codice della Strada.

Art. 25 Pubblicità sui veicoli speciali (detti anche camion vela o vele pubblicitarie)

La pubblicità che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, tra cui anche i cosiddetti "camion vela", che sostino, in maniera continuativa, nella medesima area all'interno del territorio comunale, per un periodo superiore alle 48 ore, sono equiparati ad un impianto di pubblicità fisso e sottoposti alla specifica disciplina prevista dal presente Piano.

La sosta, ove ammessa, deve avvenire sempre nel rispetto delle distanze e prescrizioni di cui al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, previsti per gli impianti fissi

I camion vela di cui al comma precedente sono ammessi, dopo aver ottenuto regolare autorizzazione (procedure di cui agli art. del presente Piano) al solo fine di pubblicizzare iniziative commerciali particolari, nuove aperture di esercizi commerciali nel territorio comunale, etc. non potendo sostituirsi agli impianti di pubblicità esterna e/o di pubblica affissione dati in gestione ai privati. Ove persista tale forma pubblicitaria, oltre un anno nella medesima posizione non sarà prorogabile, assumendo in tal caso di fatto le caratteristiche di un impianto pubblicitario fisso, si dovranno preferire i tipi di impianto descritti nei precedenti articoli.

AMBITO 1

Non è consentita.

AMBITO 2 - AMBITO 3

Tale forma pubblicitaria è ammessa, esclusivamente nelle aree adibite a parcheggio (anche di uso pubblico) degli esercizi, opportunamente dislocate, solo ove la sosta di tali mezzi non riduca i parametri di standard prescritti al di sotto dei minimi previsti.

AMBITO 4

Non è mai ammessa all'interno del territorio rurale.

Art. 26 Bacheca

La bacheca è un manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione, di sostegno di edifici o di altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superficie predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazione non di natura commerciale. Possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: mq (0,50 x 0,70); mq (0,70 x 100).

Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima 0,70 cm e lunghezza massima 3,00 m. Altri formati debbono essere specificatamente autorizzati in base a richieste motivate e per necessità che non possono essere soddisfatte in altro modo.

Nelle zone raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate ad altezza minima di 1,5 m dal piano di calpestio, avere sporgenza ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli vivi, bulloni, staffe, etc).

Le eventuali scritte riportate devono rispettare le caratteristiche, indicazioni e prescrizioni previste precedentemente per le insegne di esercizio (poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli) e sono collocate in corrispondenza delle vetrine poste al piano terra,

Le scritte sono ammesse solo nel bordo (o mantovana) e possono essere relative alla sola denominazione di esercizio o a marchi di fabbrica.

AMBITO 1

E' consentita l'installazione, ad eccezione che sugli edifici di pregio architettonico, di cui all'art. 14.25 delle NTA del vigente PUG. e fatta salva l'acquisizione dei prescritti pareri/autorizzazioni per gli edifici sottoposti a vincoli.

AMBITO 2 - AMBITO 3

E' consentita l'installazione.

AMBITO 4

E' consentita l'installazione, nel rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione.

Art. 27 Insegna luminosa a messaggio variabile/Monitor

Il bordo inferiore dell'insegna luminosa a messaggio variabile/Monitor, se collocato in senso ortogonale alla direzione di marcia dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m 3,00 dal marciapiede; se collocato in senso parallelo alla direzione di marcia o in aderenza ai fabbricati dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m 1,50 dal marciapiede.

Il mezzo pubblicitario luminoso non deve avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.

Il messaggio pubblicitario non può essere cambiato prima di 3 minuti, non può ricorrere all'uso dei colori rosso e verde e al loro abbinamento, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, soprattutto in prossimità delle intersezioni.

La croce rossa luminosa è consentita solo per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Deve rispettare, l'art. 50 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

AMBITO N. 1

Non è consentita l'installazione.

AMBITO N. 2

È consentita l'installazione dell'insegna luminosa a messaggio variabile/Monitor, parallelamente alla direzione di marcia, del tipo monofacciale su pali, della superficie massima di 1,20 mq (a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno avere le seguenti dimensioni: 1,00 m x 1,20 m – 0,9 m x 1,33 m – 0,8 m x 1,50 m) e di forma rettangolare simile a quella degli altri impianti pubblicitari eventualmente già collocati in prossimità degli stessi.

AMBITO N. 3

È consentita l'installazione dell'insegna luminosa a messaggio variabile/Monitor Tali monitor saranno della superficie massima di 3,00 mq (a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno avere le seguenti dimensioni: (m 3,00 x m 1,00 – m 2,00 x m 1,5 – m 1,75 x m 1,75) di tipo monofacciale (monitor); anche di tipo bifacciale (le insegne luminose) di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità;

AMBITO N. 4

È consentita l'installazione di insegne luminose a messaggio variabile /monitor nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione. Non è consentita la luce intermittente.

Art. 28 Centri commerciali e zone produttive

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali o simili, il Comune di Canosa di Puglia può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a. devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b. non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a m 15,00;
- c. non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Art. 29 Preinsegna

Si definisce "preinsegna" (art. 47 comma 2 del Regolamento di attuazione del CDS) la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una

determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m (1,00x0,20) e superiori di m (1,50x0,30).

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo e adeguatamente protetto dalla corrosione, e sarà di colore giudicato armonico con l’ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale di indicazione.

Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà:

- di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario;
- di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali;
- di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario.

Il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di m 0,30 dal ciglio del marciapiede o alla distanza minima di m 2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.

È ammesso l’abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni, che siano realizzate con la medesima grafica e che siano oggetto di un’unica autorizzazione.

Ciascun supporto sarà corredata di cimasa con l’indicazione dell’amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell’autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza.

La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Sulla medesima viabilità, dall’inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia.

Il messaggio, corredata da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell’attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l’eventuale marchio o simbolo.

Gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

L’installazione e gestione degli impianti recanti preinsegne è sottoposta ad autorizzazione, previa sottoscrizione di convenzione con il Comune.

AMBITO N.1

L’installazione di preinsegne è consentita unicamente sulle transenne parapettonali secondo le modalità di cui al successivo art. 30. È consentita la pubblicizzazione direzionale (su preinsegna) di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario. È consentita inoltre la pubblicizzazione direzionale (su preinsegna) delle attività artigianali ubicate all’interno di tale ambito.

AMBITO N.2, N.3 e N.4

È consentita l’installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività e servizi, in conformità a quanto previsto all’art. 134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali impianti per preinsegne potranno essere anche del tipo bifacciale su pali.

Le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

In AMBITO 2, qualora l'attività sia posta in una strada secondaria intersecante una strada principale, in deroga al presente articolo potranno essere autorizzate preinsegne delle dimensioni non inferiori a m (0,60 x 0,20) e non superiori a m 1,00 di larghezza e m 0,30 di altezza, poste in angolo fra la strada principale e la strada secondaria indicante la sede dell'attività.

Dette preinsegne da collocarsi su palo devono essere poste a dovuta distanza da finestre, balconi o altre sporgenze murarie di proprietà di terzi e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede purché l'asse del palo sia posto ad almeno m 0,30 dal ciglio del marciapiede e sia lasciato libero un passaggio pedonale di almeno m 1,20 fermo restando che l'altezza del bordo inferiore della preinsegna dovrà essere ad almeno m 2,20 dal piano di calpestio e la proiezione della stessa dovrà ricadere per intero sul marciapiede.

Su uno stesso palo potranno essere installate non più di sei preinsegne di attività diverse.

In presenza di preinsegna su palo, regolarmente autorizzata, è obbligo dei successivi richiedenti allocare le preinsegne sullo stesso palo, nel rispetto dell'altezza minima dal marciapiede; in tale fattispecie le preinsegne successive devono avere la stessa dimensione e caratteristiche di quella preesistente.

Il proprietario del palo non potrà opporsi al montaggio delle successive preinsegne regolarmente autorizzate e tanto al fine di evitare il concentramento di pali sullo stesso marciapiede d'angolo, fermo restando che le eventuali modifiche al citato palo, sono poste a carico del soggetto installatore della preinsegna.

Art. 30 Transenna Parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale.

L'installazione di transenne parapedonali è consentita lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale (in corrispondenza delle rotatorie) sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza.

Non potranno essere autorizzate transenne singole ma, impianti completi dell'area individuata-

La superficie massima delle transenne parapedonali, per singolo impianto, sarà valutata dall'ufficio in relazione all'ubicazione del relativo impianto.

Le transenne parapedonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m 1,20, recante il messaggio pubblicitario.

La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto

La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

L'installazione e la gestione delle transenne parapedonali è a carico del titolare dell'impianto, è sottoposta ad autorizzazione comunale, previa sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di valutazione del progetto da parte dell'ufficio competente.

AMBITI N. 1 e N. 2

In tali ambiti le transenne parapedenali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Canosa di Puglia. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario o, in alternativa, a contenere le preinsegne secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 30.

AMBITI N. 3 e N. 4

È consentita la collocazione delle transenne parapedenali. In AMBITO 4 si fa riferimento al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione.

Art. 31 Impianti Pubblicitari diservizio

Manufatto permanente, avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline fermata autobus, transenne parapedenali, orologi, etc.) recante pure uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Le tipologie di impianti sono:

PENSILINA FERMATA AUTOBUS: struttura che ha come scopo proprio quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. È ammesso un elemento unico espositivo, mono o bifacciale e dovrà essere esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina. La massima dimensione ammessa è di 3,00 mq.

PALINA FERMATA AUTOBUS: struttura mono o bifacciale avente per scopo quello di segnalare e informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Può essere collocata solo in assenza di pensiline di fermata autobus e deve essere unica ove posta per servire la fermata di più linee dello stesso servizio. Il messaggio pubblicitario non deve avere dimensione massima di 1 mq. Devono essere poste ad altezza minima dal suolo di 2,5 da terra e 0,50 cm dal filo della banchina stradale.

L'amministrazione comunale sulla base di specifici progetti, potrà realizzare o autorizzare impianti pubblicitari che interessino elementi di arredo urbano, diversi da quelli descritti.

L'installazione e la gestione degli impianti pubblicitari è a carico del titolare dell'impianto, è sottoposta ad autorizzazione comunale, previa sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione comunale (salvo che la stessa non rientri nella convenzione più ampia del servizio "trasporti pubblici").

L'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di valutazione del progetto da parte dell'ufficio competente.

Art. 32 Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio

Nelle stazioni di servizio, nelle stazioni di rifornimento di carburante e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati (**AMBITI 1,2,3**) possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari attinenti ai servizi stessi la cui superficie complessiva non superi il 10% delle relative aree, posti ad una distanza minima di metri 2 dalla carreggiata. Nel computo della superficie dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Per la ubicazione e il dimensionamento dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di rifornimento carburanti e nelle aree di parcheggio, fuori dal centro abitato (**AMBITO 4**) si fa riferimento alle indicazioni dell'art. 52 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 33 Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Tra le altre forme di pubblicità permanente rientrano le targhe per attività professionali, associazioni culturali, etc. L'apposizione di targhe è consentita in tutti gli ambiti, fatti salvi i pareri/nulla osta/autorizzazioni da acquisire in relazione alla proprietà e ai vincoli degli immobili su cui è richiesta l'installazione delle stesse.

Art. 34 Impianti a messaggio variabile

Si definiscono cartelli, tavelle, totem, dotati di sistemi di modifica del messaggio attraverso il movimento elettromeccanico del supporto pubblicitario montato su parallelepipedi rotanti, o la composizione del messaggio tramite lampadine, diodi o led luminosi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Non sono mai ammesse la proiezione e la composizione di immagini in movimento, salvo gli effetti di transizione da immagine a immagine che debbono avvenire senza produrre lampeggio o ingenerare pericolo per la circolazione stradale.

Come indicato all' art. 51 comma 11 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada: "**Fuori dai centri abitati** (AMBITO 4) è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, se posti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli. In posizione parallela al senso di marcia è ammesso un periodo di variabilità non inferiore a 2 minuti.

All'interno dei centri abitati (**AMBITI 1,2,3**) il periodo di variabilità è fissato in un minuto.

In tutto il territorio comunale, ove consentiti ed autorizzati, la frequenza di variazione del messaggio non può comunque essere tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

I tipi a diodi e led e a proiezione di immagini di qualunque natura, sono ammessi soltanto nelle aree pedonali, nelle aree di parcheggio e in altri spazi ritenuti idonei dai servizi comunali e comunque mai nel cono ottico di eventuali intersezioni della viabilità adiacente.

Pubblicità temporanea

Art. 35 Mezzi pubblicitari temporanei

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, standardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali; locandine, prismi, gigantografie su ponteggio; segni orizzontali reclamistici; impianti a messaggio variabile (videomapping, monitor, etc.); automezzi pubblicitari fino a 48 ore nella medesima localizzazione

L'esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

Art. 36 Striscione

Lo striscione è un manufatto temporaneo, bidimensionale a sviluppo orizzontale, privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso. Può essere utilizzato solo per messaggi di natura sociale, culturale o privi di valore commerciale.

Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Le dimensioni dei singoli marchi, simboli e scritte di attività private in aggiunta al messaggio da pubblicizzare, non possono superare un terzo dell'intera estensione dello striscione.

L'esposizione di striscioni sulle pubbliche vie è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e solo nelle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale.

La dimensione massima consentita è di 6,00 m x 1,50 m.

Se collocato al bordo o al di sopra di una strada deve essere posto ad altezza di almeno 5,10 m dall'altezza della carreggiata.

L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente la stessa e per le 24 ore successive e comunque per un massimo di 30 giorni complessivi.

Striscioni temporanei presso la sede dell'attività commerciale, posti sul fabbricato o sulle relative recinzioni, possono essere autorizzati solo per reclamizzare particolari promozioni e/o iniziative speciali e solo in via temporanea (per massimo 90 giorni), senza possibilità di proroga.

La dimensione massima di tali striscioni è di 5,00 m x 1,00 m e il loro posizionamento rispetto alle distanze ammesse dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai semafori, dalle intersezioni e dalla distanza della carreggiata, fa riferimento a quanto indicato per le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

L'autorizzazione all'apposizione di striscioni su balconi o facciate di edifici, nel rispetto di quanto innanzi precisato, è subordinata all'acquisizione preventiva dei privati proprietari del relativo immobile.

Lo striscione non può essere luminoso, né per luce propria, né per luce indiretta.

AMBITO N.1 e AMBITO N. 4

Non è consentita l'esposizione di striscioni.

AMBITI N.2, N.3 È consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, musicali e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

Art. 37 Stendardo

Lo stendardo è un manufatto temporaneo bidimensionale a prevalente sviluppo verticale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso.

Può avere dimensione massima di (100 x 140) cmq, se collocato al bordo di una strada deve essere posto ad un'altezza di almeno 5,10 m dall'altezza della carreggiata ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Canosa di Puglia.

L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattrre ore successive, e comunque per un massimo di trenta giorni complessivi.

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta. In nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N.1

È consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3

È consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4

Non è consentita l'esposizione di stendardi.

Art. 38 Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici o nelle aree private di pertinenza dell'attività.

L'installazione del cartello temporaneo non deve essere in contrasto con le norme del Codice della Strada di cui all'art. 23 – comma 1° - del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione, ed in particolare, il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria, deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m 1,20.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre per ciascuna manifestazione, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1

È consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3

È consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4

Non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo può essere concessa l'esposizione di cartelli temporanei in materiale non deperibile e non luminoso a servizio di attività produttive da porsi unicamente in aree private (aree pertinenziali, recinzioni, cancelli, ecc.) per una durata non superiore a mesi tre.

Detti cartelli non dovranno avere altezza superiore a m 1,50 e larghezza non superiore a 1,00 m e non potranno in alcun modo occupare le aree pubbliche o di uso pubblico, il tutto nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Art. 39 Preinsegna provvisoria

In tutti gli AMBITI sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art. 37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi tre non rinnovabili. **In AMBITO 1** le preinsegne provvisorie sono collocabili solo sulle transenne parapedonali.

Art. 40 Gigantografia su ponteggio

Elemento temporaneo, bidimensionale, recante immagini a grande scala, realizzato con materiali di qualsiasi natura, predisposto per essere applicato alle impalcature di cantieri edili. Può essere luminoso per luce indiretta. La gigantografia dovrà preferibilmente produrre il prospetto o l'immagine dell'edificio oggetto dell'intervento o di un'opera d'arte che ha attinenza con edificio oppure ancora un'immagine artistica.

Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito in maniera organica nella gigantografia ed essere posto nella parte inferiore dell'impianto e occuparne al massimo il 20% della superficie totale della gigantografia. Il solo marchio dello sponsor se unico elemento del messaggio pubblicitario non dovrà occupare più del 30% dell'estensione dell'intera gigantografia.

Fuori dai centri abitati la dimensione massima del messaggio pubblicitario non può comunque superare i 6,00 mq, nel rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.

L'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere, rispettando le specifiche norme di settore.

È autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Canosa di Puglia il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito.

Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta. Non è consentito il messaggio variabile.

L'esposizione di gigantografie è consentito per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile una sola volta per altri dodici mesi.

L'installazione è consentita **in tutti gli AMBITI**.

Art. 41 Prisma o locandina con cavalletto

Impianto temporaneo a sviluppo verticale anche nella forma del cavalletto, realizzato con materiali rigidi di qualsiasi natura, collocato a terra su supporto proprio.

Dotato di due, tre, quattro facce espositive, riportante scritte, simboli o marchi. Il prisma può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100 x 140 cm per facciata e, in ogni modo, aventi una superficie non superiore al 50 % dell'intero manufatto.

Le dimensioni delle singole facce non possono essere superiori a 150 x 300 cm.

In AMBITO 1

Non è consentita l'installazione;

negli AMBITI N. 2, N.3 e N. 4

Quando utilizzati per la pubblicizzazione di attività private, possono essere collocati solo nelle pertinenze dell'attività che pubblicizzano ed essere limitati al numero di 4.

Possono essere autorizzati (in prossimità della sede dell'attività pubblicizzata o nelle pertinenze di essa), per pubblicizzare particolari iniziative commerciali, per un periodo massimo di 90 giorni senza possibilità di rinnovo, ed in numero massimo di 4.

Se relativi alla pubblicità di iniziative commerciali e/o pubblicità temporanee (collocati non in prossimità della sede dell'attività pubblicizzata), possono essere autorizzati solo in via temporanea, per un periodo massimo di 90 giorni senza possibilità di rinnovo, entro il raggio di 5 km della sede dell'attività commercializzata e solo se la medesima si trova all'interno del confine del territorio comunale.

Art. 42 Segni orizzontali reclamistici

Si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente, senza necessità di autorizzazione amministrativa, nei seguenti casi (art. 51 comma 9 Regolamento C.D.S.):

- a) all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e dalle 36 ore precedenti e nelle 24 successive, previo nulla osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione.

Per essi non si applicano gli articoli di limitazione e distanze dagli altri mezzi pubblicitari e da cartelli stradali di cui agli art. 38-39 del presente Piano, salvo le distanze previste per la collocazione di mezzi pubblicitari sia fuori sia entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Relativamente a quelli installati lungo il percorso di manifestazioni sportive è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di procedere alla rimozione entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi preesistenti. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi delle vigenti normative in materia, Legge n. 160 del 27.12.2019.

Art. 43 Schermi a colonna (Totem Luminosi e Megaschermi)

E' consentita la tipologia Pubblicitaria di Schermi a colonna (totem luminosi e Megaschermi), ovvero pannelli luminosi con messaggi anche animati video.

Gli stessi dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:

- a) la richiesta di installazione dovrà essere corredata da apposito progetto dettagliato a firma di un tecnico abilitato in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. Tale progetto dovrà essere valutato ed approvato dagli Uffici Comunali di competenza secondo le esigenze di rispetto dell'arredo Urbano, ambientale, della sicurezza, della circolazione veicolare e pedonale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti;
- b) Il manufatto oggetto di richiesta deve essere verificato e certificato in merito alla sua tenuta da un tecnico abilitato; sarà cura della ditta richiedente garantire l'adduzione dell'energia elettrica mediante la Società di fornitura e certificare l'impianto elettrico secondo le norme UE.
- c) La durata dell'autorizzazione è di mesi 18 rinnovabili per ulteriori 18 mesi.
- d) Potrà essere riformulata istanza per le stesse localizzazioni dopo essere trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione, a condizione che non vi siano altre richieste da parte di altri soggetti nelle medesime localizzazioni. Per ogni via è consentita l'installazione di n. 1 impianto, se la stessa ha una lunghezza inferiore a 500 m lineari, e n. 2 impianti in caso contrario.

In AMBITO 1: Non è consentita l'installazione.

Negli AMBITI 2 e 3: E' consentito il posizionamento di un numero massimo di 6 impianti del tipo schermi a colonna (totem luminosi o Megaschermi), per un numero massimo di 2 unità per ogni operatore richiedente. Sui medesimi apparecchi è consentita la pubblicizzazione di manifestazioni, artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrociniate da Enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive e politiche, nonché la pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività commerciali, con l'obbligo di prevedere la disponibilità di una quota di palinsesto per la comunicazione sociale e di pubblica utilità pari al 25 % a favore del Comune, se del caso, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente. In AMBITO 2, la collocazione potrà avvenire solo parallelamente al senso di marcia e preferibilmente a ridosso dei fronti ciechi degli edifici, anche in ragione delle dimensioni dell'impianto.

In AMBITO 4, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

Art. 44 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e di rifornimento carburante e nelle aree di parcheggio

Nelle stazioni di servizio, nelle stazioni di rifornimento di carburante e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati (**AMBITI 1,2,3**) possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari attinenti ai servizi stessi la cui superficie complessiva non superi il 10% delle relative aree, posti ad una distanza minima di metri 2 dalla carreggiata. Nel computo della superficie dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Per la ubicazione e il dimensionamento dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di rifornimento carburanti e nelle aree di parcheggio, fuori dal centro abitato (**AMBITO 4**) si fa riferimento alle indicazioni dell'art. 52 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 45 Videomapping

L'effettuazione di videomapping (o video proiezioni) con finalità culturali, sociali o commerciali è consentita in ogni ambito, tramite presa d'atto dell'ufficio competente, previa trasmissione di documentazione digitale

del video da proiettare e previa acquisizione dell'autorizzazione dei proprietari degli immobili su cui e da cui il video viene trasmesso.

L'effettuazione è consentita unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce e comunque per un massimo di 15 giorni complessivi.

In caso di video con finalità commerciali, il richiedente deve corrispondere la relativa imposta sulla pubblicità, ove prevista.

Art. 46 Altre forme di pubblicità temporanea

Sono altresì autorizzabili altre forme di pubblicità temporanea.

Si definisce impianto di pubblicità o propaganda (art. 47 comma 8 Regolamento di attuazione del CDS) qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile, secondo le definizioni precedenti; può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

A titolo esemplificativo:

- **Mostra o vetrina:** si intendono gli infissi collocati nelle aperture di locali prospicienti aree pubbliche o accessibili al pubblico, autorizzati all'esercizio dell'attività di carattere commerciale, artigianale o terziario. **Sempre consentite sul suolo privato** (fatto salvo il pagamento del canone di pubblicità, ove previsto).

In **AMBITO 1)** la collocazione ed i materiali devono essere coerenti con i caratteri dell'edificio, con divieto dell'uso di materiali plastici o anodizzati. All'interno del centro storico devono essere sempre autorizzate.

Negli **AMBITI 2,3**, per dimensioni maggiori di 1,5 mq, devono essere sempre autorizzati.

- **Totem:** Possono essere collocati lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m 2,00, o nelle aree private di pertinenza dell'attività.

I totem non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m. 1,20.

Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

Ogni soggetto richiedente potrà esporre complessivamente non più di cinque totem su tutto il territorio comunale, per un periodo massimo di giorni trenta rinnovabili solo una volta per ulteriori quindici giorni.

Potrà essere riformulata istanza per le stesse vie dopo essere trascorsi almeno giorni 90 dalla scadenza delle precedenti autorizzazioni, a condizione che non vi siano altre richieste da parte di altri soggetti nelle stesse vie.

Per la collocazione dei TOTEM temporanei valgono le seguenti disposizioni: altezza massima m 3,00; larghezza massima della base di supporto m 1,50;

In **AMBITO N.1**, è consentito il posizionamento di totem finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrociniate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali. Non è prevista alcuna forma di illuminazione.

Negli AMBITI N.2 - N.3 è consentita l'installazione di totem finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrociniate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività commerciali.

In AMBITO N. 4, si fa riferimento al Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione

- **Pubblicità fonica**, come regolamentata dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione;

- **Volantinaggio**, solo tramite consegna a mano, senza creare intralcio alla circolazione stradale;
 - **altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune**, che valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite.
- Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

CAPO 3 - PIANO DELLE AFFISSIONI

Impianti di pubblica affissione e affissioni dirette

Art. 47 Campo di Attuazione

Le affissioni possono essere pubbliche o dirette:

- a) La pubblica affissione riguarda impianti destinati alla pubblicità istituzionale, sociale, necrologica e commerciale effettuata direttamente dal Comune o dal Soggetto Concessionario del Servizio.
- b) Le affissioni dirette sono quelle effettuate da soggetti privati (a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica) sulle strutture di seguito descritte ed hanno finalità commerciale.

Le pubbliche affissioni e le affissioni dirette possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Regolamento in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

Per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, è vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti, visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico, diversi da quelli previsti nel presente Regolamento.

Art. 48 Prescrizioni ubicate

Gli impianti affisionistici di cui al presente Regolamento, constano:

- a) di plance esistenti, ubicate così come riportato nell'elaborato "D" – Censimento alla data del 31.01.2020 - del presente Piano;
- b) di nuovi impianti, con le finalità (istituzionali, sociali, necrologiche e commerciali) e nelle quantità stabilite nel presente Capo del Regolamento, che saranno collocati alternativamente nei pressi e/o nelle aree destinate a servizi di quartiere e ad attrezzature di interesse generale, ove consentito; in prossimità del teatro, del cinema, dei centri culturali, sportivi, delle scuole di ogni ordine e grado.

I nuovi impianti affisionistici per finalità necrologiche saranno collocati vicino alle chiese, in zona 167 e nei pressi del cimitero.

L'ubicazione dei servizi di quartiere, delle attrezzature di interesse generale e degli edifici pubblici e di uso pubblico nei pressi dei quali saranno installati gli impianti affisionistici, è evincibile dalla vigente PUG, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 18.03.2014, tavola e.1/a – Previsioni Programmatiche – Carta dei Contesti.

All'interno dell'AMBITO 1 l'installazione degli impianti affisionistici è consentita unicamente su impianti autonomi supportati da pali, collocati a ridosso di muri e fabbricati con pareti cieche.

All'interno dell'AMBITO 2, gli impianti affisionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murature in laterizio o ad elementi decorativi

All'interno dei centro abitato(AMBITI 1, 2 e 3) , in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii., è consentito il posizionamento degli impianti affisionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento

d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;

Gli impianti affissionistici del formato (6,00 x 3,00) mq e (4,00 x 3,00) mq dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m 8,00 dalle intersezioni stradali e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno del centro abitato, la ubicazione dell'impianto affisionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di m 1,50 dagli angoli dei fabbricati.

Art. 49 Ubicazione degli impianti affisionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affisionistici in mancanza di nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Art. 50 Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affisionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

A tal fine, dovrà essere lasciato un passaggio maggiore o uguale a m 1,20.

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti e in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrre successive.

Art. 51 Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni Dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto/cartello destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso.

Ciascun impianto/cartello destinato alle affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA – NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati mq (1,00x1,40), mq (1,40x2,00), mq(2,00x1,40), mq (2,00x2,10), mq (4,00x3,00); mq (6,00 X3,00). I formati di mq (4,00 x 3,00), mq (6,00 X3,00) non sono ammessi **in AMBITO 1**.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, (ESCLUSO L'AMBITO 1) in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati mq (1,00x1,40), mq (1,40x2,00), mq (2,00x1,40).

SUPPORTO MURALE PER POSTERS (ESCLUSO L'AMBITO 1) dei formati mq (4,00x3,00) e (6,00 x 3,00), in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta m 0,20.

Tutti gli impianti affisionali da installare in modo permanente, devono essere realizzati in materiale durevole opportunamente trattato e verniciato, non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone.

Le strutture di sostegno e fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, a norma delle vigenti disposizioni in materia. La struttura di sostegno sarà, altresì, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto. I plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato mq (0,70 x 1,00) o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto.

Gli impianti affisionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

Art. 52 Servizio affisionistico del Comune

Dal censimento degli impianti, effettuato dal concessionario pro tempore del servizio di riscossione dell'imposta e del diritto sulla pubblicità, alla data del 31.01.2020 risultano n. 91 impianti affisionistici di proprietà comunale per complessivi 439,60 mq, pari a 628,00 fogli delle dimensioni di mq (0,70x1,00), così divisi per funzionalità:

- **n. 9 impianti** con finalità necrologica, per una superficie pari a mq 32,80 (di cui 7 ubicati nella zona, "villa comunale" – tav. 11; n. 1 impianto in "zona Bovio" – tav. 12; n. 1 impianto in "zona Via Falcone" – tav. 18/19);
- **n. 24 impianti** con finalità istituzionale/sociale, di cui n. 2 impianti "non disponibili, al momento del censimento", per una superficie pari a mq 80,40 (di cui n. 1 impianto ubicato in zona "Piazza dei Martiri" – tav. 10; n. 10 impianti, in "zona Villa comunale" – tav.11; n. 1 impianti, in "zona Via Bovio" – tav. 12; n. 3 impianti in "zona c.so Garibaldi"- tav. 14; n. 1 impianto in "zona Via Settembrini" – tav. 15; n. 1 impianto in "zona Via Imbriani" – tav. 16; n. 3 impianti in "zona Via Falcone", tav. 18/19, n. 2 impianti in "zona V.le I Maggio"- tav. 21; n. 1 impianto in "zona Via Corsica" – tav. 24/25; n. 1 impianto in "zona P.zza Oristano" – tav. 29);
- **n. 58 impianti** con finalità commerciale, di cui n. 5 impianti "non disponibili al momento del censimento" e n. 2 impianti prossimi allo spostamento, per una superficie pari a mq 326,40 (di cui n. 10 impianti ubicati in "zona Villa comunale" – tav.11; n. 1 impianto in "zona Via Bovio" – tav. 12; n. 11 impianti in "zona c.so Garibaldi"- tav. 14; n. 2 impianti in "zona Via Settembrini" – tav. 15; n.1 impianto in "zona Via

Imbriani” – tav. 16; n. 5 impianti in “zona Via Kennedy”. Tav. 17; n. 18 impianti in “zona Via Falcone”- tav. 18/19; n. 2 impianti in “zona V.le I Maggio”- tav. 21; n. 4 impianti in “zona Via Corsica” – tav. 24/25; n. 4 impianti in “zona P.zza Oristano” – tav. 29).

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Regolamento, saranno rimossi e sostituiti, a cura e spese del Concessionario, gli impianti di affissione risultanti, in base a valutazione dell’Ufficio tecnico comunale, vetusti, nonché gli impianti che risulteranno non più rispondenti alle previsioni del presente Regolamento.
Saranno altresì rimossi, sempre a cura e spese del Concessionario, gli impianti risultanti, in base a relazione della Polizia Municipale, di intralcio alla circolazione pedonale o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale.

La superficie da destinare complessivamente agli impianti affissionistici (esistenti e di previsione) sarà pari a 843,80 mq.

Pertanto, ci sarà un incremento di superficie da destinare agli impianti pari a 404,20 mq, equivalente a 577 fogli in formato di mq (0,7 x 1,00), con l’installazione di **n. 67 nuovi impianti**.

Nel territorio comunale saranno installati, complessivamente, (91 + 67) = **n. 158 impianti affissionistici per una superficie complessiva pari a mq 843,80**, equivalente a 1.205,00 fogli, in formato mq (0,7 x 1,00)

Art. 53 Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono e saranno distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti.

Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n. 58 impianti (di cui n. 33 esistenti alla data del censimento : n. 9 impianti con finalità necrologica e n. 24 impianti destinati alle altre finalità,) per una superficie totale pari a mq 263,80, equivalente a 377 fogli del formato mq (0,70x1,00), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, necrologica e sociale o comunque privi di rilevanza economica.

E' prevista l'implementazione degli impianti con finalità necrologica, in particolare in zona 167, in moduli di 4, ogni modulo potrà contenere n. 4 fogli del formato di mq (0,70 x 1,00).

Per contro, gli impianti affissionistici con finalità istituzionale/sociale avranno una minor implementazione, considerato che, a partire dal 1^o dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 836 della Legge n. 160 del 27.12.2019, è stato soppresso l'obbligo da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.Lgs 507/1993, sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Il comune garantirà in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalita'sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

I nuovi impianti affissionistici saranno collocati alternativamente nei pressi e/o nelle aree destinate a servizi di quartiere e ad attrezzature di interesse generale, ove consentito; in prossimità del teatro, del cinema, dei centri culturali, sportivi, delle scuole di ogni ordine e grado; i nuovi impianti affissionistici per finalità necrologiche saranno collocati vicino alle chiese, in zona 167 e nei pressi del cimitero.

Per l'individuazione dei servizi di quartiere si potrà far riferimento al vigente PUG, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 18.03.2014, tavola e.1/a – Previsioni Programmatiche - Carta dei Contesti.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n. 100 impianti complessivi (di cui 58 esistenti alla data del censimento) per un totale di mq 580,00 (828 fogli del formato 0,70x1,00), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni anno in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Gli impianti che verranno rimossi a causa della loro vetustà o per altre motivazioni, potranno essere sostituiti da nuovi impianti, nel rispetto della superficie totale destinata alla affissioni, come individuata dal presente Piano e delle aree di localizzazioni ivi previste.

Art. 54 Supporti Provvisori per le Pubbliche Affissioni

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affisionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e le recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

Art. 55 Effettuazione delle affissioni dirette

Le affissioni dirette possono essere eseguite unicamente nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

La superficie complessiva per l'effettuazione delle affissioni dirette viene stabilita pari a mq 200 distribuita su impianti di dimensioni mq (6,00 x 3,00); mq(4,00 x 3,00) e mq (1,40 x 2,00).

L'installazione e la gestione degli impianti per l'effettuazione delle affissioni dirette sarà affidata dal Comune di Canosa tramite avviso pubblico.

L'ubicazione, il numero, le caratteristiche, la consistenza degli impianti, ecc. - se non diversamente disposto dall'avviso pubblico - saranno individuati nelle proposte progettuali presentate dai soggetti partecipanti all'avviso pubblico.

Su detti impianti potranno essere eseguite solo affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Canosa di Puglia di effettuare sugli stessi campagne di informazione di carattere turistico/culturale e/o sociale, le cui modalità saranno precise nell'avviso pubblico.

La concessione avrà durata triennale eventualmente rinnovabile (massimo per due volte) su espressa richiesta.

Art. 56 Impianti temporanei per affissioni dirette per finalità necrologiche

Alle Agenzie funebri, sarà consentito effettuare affissioni su impianti temporanei - realizzati nel rispetto della buona regola dell'arte ed altresì nel rispetto delle norme di sicurezza - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 24, con finalità necrologiche, su suolo pubblico nei pressi della casa del caro estinto e/o nei pressi della Chiesa e/o della struttura per il commiato, a mezzo di impianti provvisori. Le predette affissioni dovranno essere autorizzate dall'ufficio competente e comporteranno la corresponsione dei relativi tributi.

L'autorizzazione (a rilasciarsi in bollo) contemplerà la presentazione di regolare istanza in bollo, nel rispetto dei contenuti e della documentazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

La modalità di presentazione dell'istanza è quella di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

CAPO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma, la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, e i titolari di mezzi pubblicitari di cui al precedente comma, la cui posizione pur non conforme al presente Regolamento di attuazione, risulti conformabile allo stesso, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Canosa di Puglia ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art.15 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della Strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 58 Vigilanza

Sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, è tenuto a vigilare il Corpo di Polizia Locale, anche su segnalazione del Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e del Concessionario del servizio di riscossione tributi, fermo restando quanto previsto dal comma 3, dell'art. 56 del Regolamento (DPR 495/92) di attuazione del Codice della Strada.

Art. 59 Sanzioni amministrative

Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada e dell'art. 1 comma 821 lettere g) ed h) della Legge 160 del 27.12.2019.

A seguito dell'accertamento delle predette violazioni, consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti, a carico dell'autore e a proprie spese.

In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza della autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il temine fissato a seguito dell'accertamento. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Devono, altresì, essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il temine fissato a seguito

dell'accertamento. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Qualunque inadempienza rilevata dal personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata all'autore della violazione e al proprietario/possessore del suolo privato che dovranno provvedere alla rimozione dell'impianto non autorizzato o all'adeguamento dello stesso, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale.

Il verbale di contestazione dovrà essere immediatamente trasmesso al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla notifica del verbale, di presentare proprie memorie e/o osservazioni in merito direttamente al Comando di Polizia Locale deputato all'emissione del provvedimento finale che sarà notificato al trasgressore e al Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada e il relativo verbale di accertamento competono al Comando di Polizia Locale.

L'irrogazione delle sanzioni derivanti dal ritardato o omesso versamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il relativo accertamento competono all'Ufficio Tributi comunale o al Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi, nel rispetto degli adempimenti previsti dal relativo contratto sottoscritto con l'Ente.

Nel caso in cui l'autore della violazione e il proprietario/possessore del suolo privato non ottemperi alla rimozione o adeguamento nei termini stabiliti, il Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione provvede alla rimozione d'ufficio su comunicazione del Comando di Polizia Locale del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, attraverso una ditta esterna di fiducia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.

In caso di impianti affisionistici abusivi, il Concessionario del servizio affisionistico è tenuto a coprire o a segnare, nell'immediato, sull'impianto lo stato di abusivismo con la seguente dicitura "PUBBLICITA' ABUSIVA", salvo poi attivare l'accertamento tributario per il recupero dei tributi e il relativo procedimento sanzionatorio e fatti salvi i procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da codice della Strada e della sanzione accessoria della rimozione degli impianti.

Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 60 Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

Per le fattispecie di violazione non espressamente previste e/o disciplinate dal vigente D. Lgs n.285/92 e ss.mm.ii, si applicano le norme del presente Regolamento, che ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00, da irrogare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.689/81. Le violazioni riguardano:

- a. installazione di impianti pubblicitari e di propaganda senza autorizzazione;
- b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali.

Art. 61 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualunque motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel precedente stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 62 Entrata in vigore del Piano

2. Dalla data di approvazione del Piano sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente piano.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano il Regolamento sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, La legge 160 del 27.12.2019, il Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e ss.mm.ii..

4. L'entrata in vigore di nuove norme di modifica al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

5. Sono fatte salve speciali forme di pubblicità, marchi identificativi, ecc., previsti da disposizioni normative sovraordinate, quali norme statali e regionali.

Art. 63 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 64 Norma finale


Sono fatte salve modifiche e aggiornamenti intervenuti, dalla data del censimento degli impianti affisionistici in essere (31.01.2020) all'approvazione del presente Regolamento.

Le tavole e relative tabelle di cui all'elaborato "D"- censimento al 31.01.2020, sono da intendersi indicative e rappresentative degli impianti esistenti.

Con cadenza annuale si provvederà a riallineare i dati relativi agli impianti aggiornando le relative tavole.

LEGENDA

- AMBITO N°1
- AMBITO N°2
- AMBITO N°3
- AMBITO N°4



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA



PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARIE
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

AMBITI D'INTERVENTO



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

“ELABORATO D”

**CENSIMENTO IMPIANTI AFFISSIONISTICI alla data del
31.01.2020**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.09.2004;
Aggiornato con D.C.C. n. 12 del 03.03.2006; con D.C.C. n. 28 del
22.07.2008; con D.C.C. n. 40 del 26.09.2008;

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del.....

TABELLA CENSIMENTO al 31.01.2020

N.	COMUNE	VIA-C.SO-P.ZZA	CV	CAP	UBICAZIONE	CAT.	FAC.	TIPO IMP.	FORMATO_IMP	STATO	STATO	DEST_USO
1	CANOSA DI P.	VIA ROMAGNOSI G.		76012	VIA G. ROMAGNOSI	S		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Necrologio
2	CANOSA DI P.	VIA CRISPI FRANCESCO		76012	VIA F. CRESPI	S		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
3	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
4	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		1 Tabella	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
5	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	60	76012	VIA F. ROSSI 60 Fronte cv 60	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Necrologio
6	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Non disp.	Febb:15	Commerciale
7	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
8	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
9	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		1 Tabella	200x140=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
10	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
11	CANOSA DI P.	VIA ROSSI FABRIZIO	54	76012	VIA F. ROSSI 54 Fronte cv 54	S		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
12	CANOSA DI P.	VIA DE' DEO EMANUELE		76012	VIA EMANUELE DE' DEO	S		1 Tabella	200x140=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Necrologio
13	CANOSA DI P.	VIA CORSICA CN DA CIV 35/40 A FINE VIA	66	76012	VIA CORSICA 66 Fronte cv 66	N		2 Stendardo	70x100 =MQ.2,00	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
14	CANOSA DI P.	VIA CORSICA CN DA CIV 35/40 A FINE VIA		76012	VIA CORSICA	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
15	CANOSA DI P.	VIA CORSICA CN DA CIV 35/40 A FINE VIA		76012	VIA CORSICA	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
16	CANOSA DI P.	VIA CORSICA CN DA CIV 35/40 A FINE VIA	66	76012	VIA CORSICA 66 Fronte cv 66	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
17	CANOSA DI P.	VIA CORSICA CN DA CIV 35/40 A FINE VIA		76012	VIA CORSICA	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
18	CANOSA DI P.	VIA SAFFI AURELIO	39	76012	VIA A. SAFFI 39 Fronte cv 39	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
19	CANOSA DI P.	VIA SAFFI AURELIO	39	76012	VIA A. SAFFI 39 Fronte cv 39	S		2 Stendardo	70x100 =MQ.2,00	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
20	CANOSA DI P.	PIAZZA SANTA LUCIA		76012	PIAZZA SANTA LUCIA	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
21	CANOSA DI P.	PIAZZA ORISTANO		76012	PIAZZA ORISTANO	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
22	CANOSA DI P.	PIAZZA ORISTANO		76012	PIAZZA ORISTANO	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
23	CANOSA DI P.	PIAZZA ORISTANO		76012	PIAZZA ORISTANO	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
24	CANOSA DI P.	PIAZZA ORISTANO		76012	PIAZZA ORISTANO	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
25	CANOSA DI P.	PIAZZA ORISTANO		76012	PIAZZA ORISTANO	N		1 Stendardo	70x100 =MQ.2,00	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
26	CANOSA DI P.	VIA LIVIO TITO	1	76012	VIA TITO LIVIO 1 Fronte cv 1	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
27	CANOSA DI P.	VIA PUGLIA		76012	VIA PUGLIA Bagni Pubblici	S		1 Tabella	200x140=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
28	CANOSA DI P.	VIA PUGLIA		76012	VIA PUGLIA Bagni Pubblici	S		1 Tabella	200x140=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
29	CANOSA DI P.	VIA PIAVE		76012	VIA PIAVE Teatro Comunale	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
30	CANOSA DI P.	VIA SETTEMBRINI CN	93	76012	VIA L. SETTEMBRINI 93 Fronte cv 93	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
31	CANOSA DI P.	VIA SETTEMBRINI CN	102	76012	VIA L. SETTEMBRINI 102 Fronte cv 102	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Non disp.	Dic:15	Commerciale
32	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO	N		1 POSTER	6x3=MQ.18,00	Attivo	OTTIMO	Commerciale
33	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO	N		1 POSTER	6x3=MQ.18,00	Attivo	OTTIMO	Commerciale
34	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO	54	76012	VIALE I MAGGIO 54 Fronte cv 54	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
35	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO	54	76012	VIALE I MAGGIO 54 Fronte cv 54	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
36	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
37	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
38	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
39	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
40	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
41	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
42	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
43	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
44	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Istituzionale
45	CANOSA DI P.	VIALE MAGGIO I.MO		76012	VIALE I MAGGIO Campo Com.	N		1 Tabella	140x200=MQ.2,80	Attivo	OTTIMO	Commerciale
46	CANOSA DI P.	VIA J.F. KENNEDY	65	76012	VIA J.F. KENNEDY 65 Fronte cv 65	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
47	CANOSA DI P.	VIA J.F. KENNEDY	51	76012	VIA J. F. KENNEDY 51 Fronte cv 51	S		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
48	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	70x100 =MQ.2,00	Non disp.	Dic:17	Istituzionale
49	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	70x100 =MQ.2,00	Attivo	OTTIMO	Necrologio
50	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
51	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
52	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
53	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
54	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
55	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
56	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
57	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
58	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60	Attivo	OTTIMO	Commerciale
59	CANOSA DI P.	VIA FALCONE GIOVANNI		76012	VIA G. FALCONE Salita/Discesa	N		2 Stendardo	140x200=MQ.5,60			




COMUNE DI CANOSA D'IPUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 10

Zona Piazza Martiri 23 Maggio

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI CANOSA D'IPUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 11
Zona Villa Comunale

Legenda: • impianti affisionistici in atto






COMUNE DI ICANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 12
Zona Via Bovio

Legenda: Impianti affisionistici in atto






COMUNE DI IKANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 14
Zona C.so Garbabi

Legenda: ● impianti affisionistici in atto





COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 15

Zona Via Settembrini

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 16
Zona Via Imbriani

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI IKANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 17
Zona Via Kennedy

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 18
Zona Via Falcone

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 19
Zona Via Falcone

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI IKANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav.n.21
Zona Viale IMaggio

Legenda: • impianti affisionistici in atto






COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 24
Zona Via Corsica

Legenda: • impianti affisionistici in atto





COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav. n. 25
Zona Via Corsica

Legenda: ● impianti affisionistici in atto






COMUNE DI ICANOSA DI PUGLIA


Piano delle Affissioni
CENSIMENTO

Tav.n.29


Zona Piazza Oristano

Legenda: • impianti affisionistici in atto





LEGENDA



TAVOLE

LIMITE DEL
CENTRO ABITATO

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA



PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

QUADRO D'UNIONE

TAVOLE CENSIMENTO
IMPIANTI AFFISSIONISTICI



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

“ELABORATO E”

ABACO TIPOLOGIE IMPIANTI AFFISSIONISTICI CONSENTITI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.09.2004;
Aggiornato con D.C.C. n. 12 del 03.03.2006; con D.C.C. n. 28 del
22.07.2008; con D.C.C. n. 40 del 26.09.2008;

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del.....



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
Rappresentazione grafica delle tipologie consentite



Approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

IMPIANTI MONO O BIFACCIALI SU PALI

LEGENDA

1. Struttura continua in profilati di metallo
2. Cartello in acciaio zincato o alluminio
3. Struttura portante in profilati di metallo





COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
Rappresentazione grafica delle tipologie consentite

Approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

IMPIANTI MONO O BIFACCIALI SU PALI

LEGENDA

1. Struttura continua in profilati di metallo
2. Cartello in acciaio zincato o alluminio
3. Struttura portante in profilati di metallo

